

## VERBALE DI ACCORDO

In Milano, in data 10 ottobre 2023

tra

- Intesa Sanpaolo S.p.A., anche nella qualità di Capogruppo (di seguito ISP)

e

- le Delegazioni di Gruppo delle OO.SS. FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, UILCA e UNISIN

premesso che

- con l'Accordo Conciliazione Tempi di Vita e Lavoro (di seguito Accordo Conciliazione) rinnovato l'8 dicembre 2021, parte integrante del Contratto Collettivo di secondo livello (di seguito Contratto di secondo livello), le Parti hanno confermato la volontà di garantire ampio accesso agli strumenti di condivisione della responsabilità genitoriale, anche attraverso un'integrazione economica a fronte della fruizione di congedi parentali da parte dei padri;
- con gli Accordi 20 maggio e 19 ottobre 2022, le Parti, valutando positivamente la diffusione di una cultura aziendale fondata sui valori di piena inclusione e non discriminazione, hanno previsto che detti strumenti siano disponibili per tutte le famiglie intendendo per figli, oltre i minori adottati o in affidamento, anche i figli del coniuge/unito civilmente o del convivente di fatto, e l'introduzione di nuovi congedi straordinari laddove non previsti dall'art. 32 del D. lgs 151/2001 e dall'art. 4 della L. 92/2012;
- nell'ambito del "Progetto Innovazione e Sostenibilità per le Persone" previsto dall'Accordo 30 maggio 2023 in materia di Premio Variabile di Risultato 2023, è stato confermato l'obiettivo di una piena conciliazione delle esigenze personali e lavorative, anche con riguardo alle misure di tutela della genitorialità e del rispetto delle diversità;
- la Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023) all'art. 1, c. 359, modificando il c. 1 dell'articolo 34 del D. lgs 151/2001, ha disposto l'innalzamento dell'indennità dal 30% all'80% della retribuzione per un mese di congedo parentale, fruito entro il sesto anno di vita del figlio, o entro 6 anni dall'ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età;
- la Circolare INPS n. 45 del 16 maggio 2023 ha fornito le istruzioni operative e contabili per l'applicazione della norma, sottolineando che il mese indennizzato è uno solo per entrambi i genitori e può essere fruito in modalità ripartita tra gli stessi o da uno soltanto di essi;

si conviene quanto segue:

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo che integra l'Accordo Conciliazione e viene parimenti inserito nell'appendice f. punto V del Contratto di secondo livello con le specificità di seguito indicate;
2. l'integrazione di dieci punti percentuali di cui al capitolo 6. punto c. dell'Accordo Conciliazione è applicata, per la fruizione del congedo parentale da parte del padre dipendente del Gruppo ISP, anche ove venga riconosciuta l'indennità all'80% della retribuzione per il massimo di un mese;

3. con le stesse modalità al fine di non determinare disparità di trattamento, in relazione alla fruizione del congedo straordinario facoltativo introdotto dall'Accordo 20 maggio 2022 è riconosciuto un trattamento economico sostitutivo della retribuzione spettante nel caso di giornata lavorata, nella misura pari al 90% della Retribuzione Annuale Lorda (di seguito RAL) individuale per il massimo di un mese, calcolata su base giornaliera (RAL/360), con versamento dei corrispondenti contributi previdenziali.

\*\*\* \*\*

Le presenti intese, in coerenza con le novità normative richiamate in premessa, hanno efficacia dal 1° gennaio 2023.

Le Parti si incontreranno in sede di Comitato Welfare entro il 31 dicembre 2023, per verificare l'andamento delle iniziative introdotte e valutare, sulla base delle risultanze, l'opportunità di inserimento di ulteriori misure.

INTESA SANPAOLO S.p.A.  
(anche n.q. di Capogruppo)

FABI

FIRST/CISL

FISAC/CGIL

UILCA

UNISIN

Accordo firmato digitalmente